



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 131 del 10 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Antonio Miani, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Marco Palmieri e Roberto Tartaro, nella riunione del 10/12/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

GARE DEL 23/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 23/11/2024 CITTA DI OTRANTO - VIRTUS MATINO

Il Giudice Sportivo Territoriale esaminato il reclamo pervenuto dalla società VIRTUS MATINO; visto ed applicato l'art. 67 del C.G.S.

FISSA

la riunione del 17 Dicembre 2024 per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASDPAS DON BOSCO MANDURIA 2012 - A.S.D. FOOTBALL TAVIANO del 17.11.2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 21/11/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con preavviso e riferito reclamo, entrambi trasmessi il 23 novembre 2024, la ASDAPS Don Bosco Manduria 2012 proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 21 novembre 2024 del Comitato Regionale Puglia, avverso la squalifica per quattro gare effettive comminata al proprio calciatore Alessio Zaccaria perché, come si legge sul comunicato, "*a seguito di una decisione arbitrare, protestava a gran voce e proferiva frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti del Direttore di gara. Art. 36 comma 1 lett. A*".

La reclamante eccepeva che il calciatore Alessio Zaccaria non aveva mai pronunciato parole blasfeme o irrispettose, essendosi limitato a contestare energicamente la decisione del direttore di gara di convalidare una rete della squadra avversaria, la cui regolarità era asseritamente viziata da un fallo di mano. Nel reclamo si aggiungeva inoltre che, mentre l'arbitro estraeva il cartellino rosso all'indirizzo dello stesso Zaccaria, questi urtava involontariamente lo stesso direttore di gara a seguito di una spinta subita da un altro calciatore. Concludeva la ASDPAS Don Bosco Manduria chiedendo l'annullamento della squalifica o la riduzione della stessa, "*al minimo edittale, pari a due giornate di squalifica, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera A del Codice di giustizia sportiva*". In via istruttoria, venivano indicati tre testimoni (Micelli Gregorio, Calò Massimiliano e Ambrosio Gianluca), senza l'indicazione dei loro recapiti e dei capitoli di prova, in ordine ai quali veniva chiesta l'audizione.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

Il Presidente del Collegio interveniva relazionando circa il contenuto del gravame: all'udienza nessuno compariva per la società reclamante.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo viene respinto, perché infondato.

Preliminarmente questo Collegio rileva la inammissibilità dell'istanza istruttoria della società reclamante. A mente di quanto disposto dall'art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, "*le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova*": nella fattispecie che ci occupa, invece, all'interno del reclamo sono semplicemente indicati i tre nomi dei testimoni, ma non i loro recapiti e nemmeno i capitoli di prova sui quali la parte reclamante chiede che vengano ascoltati, necessari anche al fine di consentire al Collegio di valutarne l'ammissibilità - nonché la rilevanza e la pertinenza rispetto all'oggetto del contendere.

Ciò premesso, è necessario richiamare il contenuto dell'art. 61, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva – che testualmente recita: "*I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*". Come graniticamente sancito dalla giurisprudenza, "*il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale*" (Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, n. 23/2021) e "*gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento* (Corte Sport. App. Naz. - Sez. Un. - 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2020, in C.U. 132 C.G.F.).

Il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio. Nel caso oggi all'esame del Collegio, il referto arbitrale è chiaro e puntuale nella descrizione degli eventi che hanno portato all'espulsione del calciatore Alessio Zaccaria, considerato che il direttore di gara scrive che "*dopo una mia decisione protestava urlando a gran voce frasi ingiuriose, tra cui 'pezzo di merda ma chi ti ha mandato', 'come cazzo fai a non fischiare', 'sei una merda'*".

Sulla base di queste premesse, va confermata la squalifica per quattro gare effettive comminata dal Giudice di prime cure, sanzione minima ex art. 36, comma 1, lettera a del vigente Codice di Giustizia Sportiva, come riformato con il comunicato ufficiale FIGC n. 165/A pubblicato in data 20 aprile 2023, del quale evidentemente la società reclamante non è ancora colposamente a conoscenza, atteso che invoca in sede di reclamo la riduzione della squalifica a due giornate, considerandolo come minimo edittale.

Irrilevante è la circostanza che il calciatore avrebbe toccato l'arbitro solo fortuitamente, perché questa condotta non è stata considerata dal Giudice Sportivo Territoriale per comminare la sanzione oggetto di reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla ASDAPS Don Bosco Manduria 2012;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 2 dicembre 2024 ha adottato, in relazione al

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PUGLIA GIRONE C

Gara: A.S.D. REAL CELLINO c/SAN DONACI FOOTBALL CLUB disputatasi il 3.11.2024,

la seguente

DECISIONE

in merito al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato in data 7.11.2024 nel Comunicato Ufficiale nr. 100 del CR Puglia, che ha comminato ad un giocatore della A.S.D. REAL CELLINO la seguente sanzione:

- sanzione della squalifica, per **sei gare effettive**, nei confronti del giocatore Sig. **Luca POLITI**, in quanto: **“A gioco fermo tentava di colpire l'arbitro calciando il pallone verso lo stesso, senza riuscirvi. A fine gara, negli spogliatoi, proferiva frasi gravemente irrispettose nei confronti dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett a CGS)”**.

Oggetto: art. 36 comma I lett. A GCS.

RITENUTO IN FATTO

Avverso il suddetto provvedimento la A.S.D. REAL CELLINO proponeva reclamo con pec del 10.11.2024, ritualmente preannunciato con pec dell'8.11.2024.

Il reclamo proposto si affidava a due diversi motivi di contestazione, ovvero:

1. omesso effettivo calcio del pallone, al fine di colpire il direttore di gara;
2. assenza del contenuto irrispettoso delle proteste rivolte all'arbitro a fine gara.

Il reclamo si concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, perché ritenuta eccessivamente severa e sproporzionata rispetto alla reale dinamica degli eventi.

Il processo veniva discusso all'udienza del 2.12.2024 e, udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della Camera di Consiglio la Corte Sportiva di Appello Territoriale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 124 del 2.12.2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare deve osservarsi che - sebbene il reclamante indichi tra i motivi di gravame la circostanza della presunta ingiusta ammonizione del giocatore (inflitta dal direttore di gara al minuto 24 del 1° tempo) - tanto viene fatto al sol fine di ricostruire le vicende di gioco - che hanno portato ai successivi accadimenti, forieri delle contestazioni disciplinari di cui al referto di gara.

Tanto chiarito, si osserva nel merito degli effettivi motivi di reclamo quanto segue.

In merito al primo motivo di reclamo deve considerarsi come il referto arbitrale riporti, con assoluta precisione, il comportamento addebitato al giocatore (l'aver tentato, senza riuscirvi, di colpire il direttore di gara con il pallone calciato a gioco fermo) che, senza ombra di dubbio, rientra nell'ipotesi di cui al 1° comma lett. A dell'art. 36 del CGS.

Detta disposizione, peraltro, appare opportuno ricordarlo in questa sede - stante la sua recente rivisitazione - prevede la sanzione minima di quattro giornate di squalifica, per il caso di condotte irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara.

Quanto riportato nel referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. che, in effetti, non può essere vinta soltanto con la querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori.

Tuttavia, *“il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l'organo giudicante sia tenuto ad esaminare i suddetti atti istruttori solo quando il contenuto dello stesso non sia sufficiente a formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti. Tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio”* (cfr. Corte Federale d'Appello decisione nr. 55 del 1.12.2020).

Nel caso che ci occupa il reclamo non contiene alcuna negazione del fatto contestato che, in effetti, viene ammesso seppure con diversa interpretazione del gesto (solo tentato per il reclamante, non riuscito per il direttore di gara) e quindi non sussiste alcun elemento che possa considerarsi utile a far ritenere il referto insufficiente rispetto alla disamina delle circostanze in esso narrate o che possa farlo ritenere contraddittorio rispetto ad altre circostanze. Invero il referto arbitrale in disamina è da ritenersi ampiamente sufficiente rispetto alla formazione del convincimento da parte di questo Giudice che, quindi, appare esente da possibili censure. In merito al terzo motivo di reclamo, deve osservarsi che, in effetti, dalla lettura del referto arbitrale non è possibile apprezzare il contenuto delle frasi che integrerebbero la fattispecie legale prevista dall'art. 36 comma 1 lett. A del CGS (condotta ingiuriosa o irriparabile), perché non riportate.

Invero l'apprezzamento se la condotta posta in essere dal calciatore possa integrare gli estremi della norma appena richiamata è rimessa esclusivamente all'organo Giudicante cui è sottoposta la questione e non può essere ritenuta sussistente in mancanza degli elementi che la configurano e/o perché ritenuta tale secondo l'apprezzamento personale del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

1. di ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore Politi Luca;
2. di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 10 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci